

Codice A1820C

D.D. 14 gennaio 2021, n. 88

**Pratica VCME13 - Demanio idrico fluviale - 2i Rete Gas S.p.A. - Concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Roggione di Biella con un metanodotto staffato al ponte in località Cascina Chiaveranotta del Comune di Santhià (VC).**



**ATTO DD 88/A1820C/2021**

**DEL 14/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Pratica VCME13 - Demanio idrico fluviale - 2i Rete Gas S.p.A. - Concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Roggione di Biella con un metanodotto staffato al ponte in località Cascina Chiaveranotta del Comune di Santhià (VC).

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2020 - agli atti con il protocollo numero 43692/A1820C – dal Geom. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, in qualità di Procuratore della società 2i Rete Gas S.p.A. con sede in *omissis* - Codice Fiscale o Partita IVA *omissis* - finalizzata al rilascio della concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Roggione di Biella con un metanodotto staffato al ponte in località Cascina Chiaveranotta del Comune di Santhià (VC), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico così come evidenziato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo VCME13;

visto che nel fascicolo VCME13 è presente l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli alla Adda Gas S.p.A. prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";

visto che l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 è stata rilasciata alla Adda Gas S.p.A. che successivamente ha dato vita attraverso fusione aziendale alla GE.AD. S.p.A. a sua volta incorporata per fusione in ENEL Rete Gas. S.p.A. con verbale rep. 11305 del 16/12/2004 e che successivamente in data 10/03/2014 ha variato la propria denominazione in 2i Rete Gas S.r.l. con decorrenza dal 14/03/2014, come risulta dall'atto Rep. n. 9548/6478 registrato a Roma in data 10/03/2014 e quindi in data 16/12/2014 ha variato la propria denominazione in 2i Rete Gas S.p.A. con decorrenza dal 01/01/2015, come risulta dall'atto rep. n. 24234 registrato a Monza in data 19/12/2014;

vista l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 17/02/2000 (pratica n. 1768) della Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Vercelli, allegata al presente atto per farne parte integrante;

visto che all'istanza di rinnovo della concessione demaniale, come previsto dall'articolo 18 del Regolamento Regionale 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è allegata l'attestazione del Geom. Fernando Pelle nella sua veste di Procuratore dell'Azienda a far data dal 16/10/2018, in cui si attesta che lo stato dei luoghi non è mutato rispetto all'autorizzazione idraulica ex R.D. n. 523/1904, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 17/02/2000 (pratica n. 1768) dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Vercelli;

preso atto che la pubblicazione della notizia di presentazione dell'istanza avvenuta in data 22 ottobre 2020 sul n. 43 del B.U. della Regione Piemonte non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

preso atto che la pubblicazione della notizia di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune di Santhià (VC) effettuata per 15 giorni a partire dal 14/10/2020 e fino al giorno 29/10/2020 con numero di pubblicazione 984 non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 12/01/2021;

preso atto che i canoni pregressi per la pratica in oggetto sono stati corrisposti annualmente dai soggetti che si sono succeduti nella titolarità dell'attraversamento;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di € 376,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 188,00 a titolo di canone demaniale per l'anno 2020;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

tutto ciò premesso;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";

- regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

## **DETERMINA**

1. di concedere alla società 2i Rete Gas S.p.A. con sede amministrativa in via *omissis* - Partita IVA *omissis* - l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo VCME13 e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di Euro 376,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020 e che l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale 2020 è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**II FUNZIONARIO ESTENSORE**

(dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo